

CAMERA DEI DEPUTATI ^{Doc. XII}
_{N. 8}

MESSAGGIO ALLE CAMERE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

A NORMA DELL'ARTICOLO 74 DELLA COSTITUZIONE

TRASMESSO ALLA PRESIDENZA IL 5 FEBBRAIO 1963

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(SEGNÌ)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
(PELLA)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(TAVIANI)

(SENATO N. 1697; CAMERA N. 3690)

Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America relativo al contributo del Governo nord-americano al quarto programma di assistenza alimentare all'infanzia svolto dall'Amministrazione per le Attività Assistenziali Italiane e Internazionali (A. A. I.) effettuato a Roma il 19 luglio 1960

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 21 marzo 1962

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

il 23 gennaio 1963

ONOREVOLI MEMBRI DEL PARLAMENTO,

mi è stata presentata per la promulgazione la legge concernente « Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America relativo al contributo del Governo nord-americano al quarto programma di assistenza alimentare all'infanzia svolto dall'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali (A. A. I.) effettuato a Roma il 19 luglio 1960 », approvata dal Senato della Repubblica nella seduta del 21 marzo 1962 e dalla Camera dei Deputati nella seduta del 23 gennaio 1963.

Detta legge — all'articolo 3 — prevede l'assegnazione straordinaria della somma di lire 2 miliardi a favore dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali e, all'articolo 4, stabilisce che all'onere relativo si farà fronte, tra l'altro, per una quota di lire 1 miliardo, « mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 538 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1960-61 ».

Tuttavia, nonostante che per far fronte alla detta aliquota della nuova spesa sussista l'indicazione dei mezzi, l'articolo 81, quarto comma, della Costituzione rimane di fatto eluso. Infatti le disponibilità in questione, riferite all'esercizio 1960-61, se costituivano copertura valida, ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64, all'epoca in cui il provvedimento in questione venne presentato al Parlamento, sono divenute economia una volta scaduto il termine del 30 giugno 1962, entro il quale potevano essere legittimamente utilizzate a norma della citata legge n. 64; e la legge in esame non contiene una espressa deroga a tale norma.

Questa considerazione mi induce ad invitare le Camere ad una nuova deliberazione, a norma dell'articolo 74 della Costituzione.

Roma, 5 febbraio 1963.

SEGNI

TREMELLONI.

N. 3690-bis

DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DALLE CAMERE

ART. 1.

È approvato lo Scambio di Note tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America relativo al contributo del Governo nord-americano al quarto programma di assistenza alimentare all'infanzia svolto dall'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali (A. A. I.), effettuato a Roma il 19 luglio 1960.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di Note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore.

ART. 3.

L'esecuzione dell'Accordo di cui all'articolo 1 è curata ai sensi del decreto legisla-

tivo 19 settembre 1947, n. 1006, ratificato con legge 9 aprile 1953, n. 296, dall'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali, a favore della quale è autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 2 miliardi.

ART. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte, per una quota di lire 1 miliardo, mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 538 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1960-61 e, per l'altra quota di lire 1 miliardo, mediante riduzione del fondo speciale iscritto al corrispondente capitolo n. 546 dell'esercizio 1961-62.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.